

LEGGE DI BILANCIO 2024

(L. 213 DEL 30.12.2023)

MISURE SUL LAVORO, FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI

ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER LAVORATORI DIPENDENTI

c. 15

Per i periodi di paga **dal 1.01.2024 al 31.12.2024**, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto **un esonero**, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti **a carico del lavoratore**:

- **del 6%**, senza effetti sul rateo di tredicesima, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, **non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro**, al netto del rateo di tredicesima;
- **del 7%**, senza effetti sul rateo di tredicesima, nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, **non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro**, al netto del rateo di tredicesima.

CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO

cc. 60 - 62

Per contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, saranno rese interoperabili ai fini dello scambio e dell'analisi dei dati.

In particolare, è previsto che, per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti gli stessi dati e le medesime informazioni acquisite per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, con la segnalazione di eventuali anomalie rilevate.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, comparando le rispettive banche dati, potranno effettuare attività di analisi del rischio e controlli sui dati sia retributivi che contributivi, procedendo alla ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI CON FIGLI

cc. 180 - 182

Fermo restando quanto previsto sull'esonero parziale dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti dal c. 15 (esonero della quota IVS del 6° del 7%), **per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2026** alle **lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un **esonero del 100%** della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore **fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo**, nel **limite massimo annuo di 3.000 euro** riparametrato su base mensile.

L'esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i **periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024** anche alle **lavoratrici madri di 2 figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **fino al mese del compimento del 10° anno di età** del figlio più piccolo.

ISCRO PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

cc. 142 - 155

Dal 1.01.2024 è confermata l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'art. 1, c. 386 L. 178/2020, in favore dei **soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo** di cui all'art. 53, c. 1 Tuir.

L'ISCRO è riconosciuta previa domanda ed è erogata dall'INPS.

L'ISCRO è riconosciuta a tali soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) **non essere titolari di trattamento pensionistico diretto** e **non essere assicurati** presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) **non essere beneficiari di Assegno di inclusione** (D.L. 48/2023);
- c) aver prodotto un **reddito di lavoro autonomo**, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, **inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti** all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un **reddito non superiore a 12.000 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in **regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria**;
- f) essere **titolari di partita Iva attiva da almeno 3 anni**, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps **in via telematica entro il 31.10 di ciascun anno** di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'Inps comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle Entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

I requisiti di cui alle lett. a) e b) devono essere **mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO**.

La cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del Dpr 917/1986.

L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla **partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale**. Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del Lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO.

CONGEDO PARENTALE

c. 179

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità più elevata, pari:

- all'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
- al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all'80%.

La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.